

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 maggio 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2018/454 della Commissione, del 14 marzo 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito (18CE1062).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1063).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (18CE1064).....</u>	Pag. 6
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/457 del Consiglio, del 13 marzo 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE1065).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione (PESC) 2018/458 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che abroga la posizione comune 97/193/PESC su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (18CE1066).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione (PESC) 2018/459 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (18CE1067).....</u>	Pag. 17
<i>Publicato nel n. L 77 del 20 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/460 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dei florotannini dell'Ecklonia cava quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1068).....</u>	Pag. 18



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1069).....</u>	Pag. 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1070).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/463 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (18CE1071).....</u>	Pag. 31
<u>Raccomandazione (UE) 2018/464 della Commissione, del 19 marzo 2018, relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine (18CE1072).....</u>	Pag. 32
<i>Publicato nel n. L 78 del 21 marzo 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (18CE1073).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (18CE1074).....</u>	Pag. 37
<i>Publicati nel n. L 78 I del 21 marzo 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/467 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (18CE1075).....</u>	Pag. 39
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (18CE1076).....</u>	Pag. 41
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/469 della Commissione, del 21 marzo 2018, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1077).....</u>	Pag. 45
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE (18CE1078).....</u>	Pag. 50
<u>Regolamento (UE) 2018/471 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2018 (18CE1079).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/472 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti (18CE1080).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione (UE) 2018/473 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE1081).....</u>	Pag. 58





<u>Decisione (UE) 2018/474 del Consiglio, del 19 marzo 2018, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE1082) .....</u>	<i>Pag.</i> 59
<u>Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (18CE1083) .....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Decisione (PESC) 2018/476 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1084).....</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione, del 15 marzo 2018, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2018) 1506] (18CE1085).....</u>	<i>Pag.</i> 65
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/478 della Commissione, del 20 marzo 2018, recante modifica dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1592] (18CE1086).....</u>	<i>Pag.</i> 72
<u>Decisione (UE) 2018/479 della Commissione, del 20 marzo 2018, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2018) 1622] (18CE1087) .....</u>	<i>Pag.</i> 89

*Publicati nel n. L 79 del 22 marzo 2018*

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2018/454 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2018

**recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### **Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

### Articolo 2

#### **Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018


*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale*


*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*



## ALLEGATO

N.	03/TQ120
Stato membro	Tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito
Stock	COD/1/2B.
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )
Zona	1 e 2b
Data di chiusura	8.2.2018

18CE1062



**REGOLAMENTO (UE) 2018/455 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 marzo 2018**

**che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. La parte II, punto 15, di tale allegato elenca il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (2) La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nell'Unione degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta in relazione ad alcune malattie che colpiscono tali animali. L'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE prevede la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per le malattie degli animali acquatici oggetto di tale direttiva.
- (3) Il regolamento (CE) n. 737/2008 <sup>(3)</sup> della Commissione ha designato il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2018. L'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE prevede un riesame delle competenze di tale laboratorio.
- (4) A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la competenza del Cefas come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei non può essere prorogata per un nuovo periodo a partire dal 1° luglio 2018.
- (5) Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci dovrebbe assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (6) Il «Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca», designato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci, dovrebbe pertanto assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.
- (7) Il DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, dovrebbe essere indicato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023. Tale laboratorio dovrebbe inoltre essere elencato nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004. L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 201 del 30.7.2008, pag. 29).



- (8) Al fine di garantire la continuità delle attività dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei, è opportuno stabilire una data specifica per l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il laboratorio Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiske sygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, espleta le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023.

*Articolo 2*

L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, è così modificato:

1. il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei  
Danmarks Tekniske Universitet  
Veterinærinstituttet  
Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiske sygdomme, Kemitovet, Bygning 202  
2800 Kgs. Lyngby  
Danimarca»;

2. il punto 15 è soppresso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

18CE1063



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/456 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 marzo 2018**

**sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo  
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo  
ai nuovi alimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce i principi di base della procedura di determinazione dello status di nuovo alimento. Il paragrafo 1 di detto articolo dispone che gli operatori del settore alimentare verifichino se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del regolamento.
- (3) Al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento, è necessario che venga presentata una richiesta di consultazione, la cui validità dovrebbe essere verificata dagli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire norme per il processo di verifica.
- (4) Le norme dovrebbero essere stabilite al fine di garantire che la richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte degli Stati membri.
- (5) Le informazioni sullo status di nuovo alimento dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, per garantire che gli operatori del settore alimentare ed il pubblico siano informati al riguardo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione e oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda le fasi procedurali del processo di consultazione volto a determinare se un alimento rientri o meno nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

*Articolo 2*


**Definizioni**

Oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (UE) 2015/2283, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta di consultazione»: una richiesta presentata da un operatore del settore alimentare a uno Stato membro destinatario al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento;
- b) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro in cui l'operatore del settore alimentare intende immettere sul mercato un particolare alimento per la prima volta.

<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



*Articolo 3***Trasmissione di una richiesta di consultazione**

1. L'operatore del settore alimentare consulta lo Stato membro destinatario come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, trasmettendogli una richiesta di consultazione.
2. Qualora intenda immettere l'alimento sul mercato contemporaneamente in più Stati membri, l'operatore del settore alimentare trasmette la richiesta di consultazione soltanto a uno di questi Stati membri.

*Articolo 4***Contenuto e presentazione della richiesta di consultazione**

1. La richiesta di consultazione è trasmessa per via elettronica allo Stato membro destinatario e si compone dei seguenti elementi:
  - a) una lettera di accompagnamento;
  - b) un fascicolo tecnico;
  - c) documenti giustificativi;
  - d) una nota esplicativa che chiarisca le finalità e la pertinenza della documentazione presentata.
2. La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
3. Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni necessarie a consentire allo Stato membro destinatario di raggiungere una conclusione in merito allo status di nuovo alimento ed è redatto conformemente al modello riportato nell'allegato II.
4. In deroga al paragrafo 3, il richiedente non è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui all'allegato II, a condizione di avere presentato una giustificazione verificabile per l'assenza di ogni elemento mancante.


*Articolo 5***Procedure di verifica della validità di una richiesta di consultazione**

1. Lo Stato membro destinatario verifica senza indugio se la richiesta di consultazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 4.
2. Qualora l'operatore del settore alimentare presenti informazioni insufficienti nella richiesta di consultazione, lo Stato membro destinatario gli chiede di fornire informazioni aggiuntive o di apportare alla richiesta di consultazione le modifiche pertinenti entro un termine stabilito dallo Stato membro destinatario.
3. La richiesta di consultazione è considerata non valida se:
  - a) l'operatore del settore alimentare non fornisce le informazioni aggiuntive richieste o la richiesta di consultazione modificata entro il termine specificato dallo Stato membro destinatario;
  - b) le informazioni aggiuntive trasmesse sono insufficienti per concludere che la richiesta di consultazione è valida.
4. Lo Stato membro destinatario decide in merito alla validità della richiesta di consultazione e ne informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione. Nei casi in cui la richiesta di consultazione è considerata non valida, lo Stato membro destinatario comunica le ragioni di tale conclusione.

*Articolo 6***Procedure di valutazione di una richiesta di consultazione valida**

1. Lo Stato membro destinatario giunge ad una conclusione sullo status di nuovo alimento di un alimento entro quattro mesi dalla data in cui ha deciso in merito alla validità della richiesta di consultazione.
2. Qualora lo Stato membro destinatario ritenga di non disporre di elementi sufficienti per decidere in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, può chiedere all'operatore del settore alimentare di fornire informazioni aggiuntive. Il termine per la loro presentazione è stabilito in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

Lo Stato membro destinatario può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.



3. Fatto salvo il paragrafo 4, una richiesta di informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 non determina una proroga del termine di cui al paragrafo 1.
4. In casi debitamente giustificati lo Stato membro destinatario può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di quattro mesi al massimo. Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione.
5. Quando ha raggiunto una conclusione in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, lo Stato membro destinatario informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento.

#### Articolo 7

##### **Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione**

1. La notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento comprende i seguenti elementi:
  - a) il nome e la descrizione dell'alimento in questione;
  - b) una dichiarazione indicante se l'alimento in questione è nuovo, non è nuovo o non è nuovo soltanto negli integratori alimentari;
  - c) le ragioni che giustificano la dichiarazione di cui alla lettera b);
  - d) se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata in cui rientra conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
2. La Commissione pubblica senza indugio le informazioni sullo status di nuovo alimento sul suo sito web.

#### Articolo 8

##### **Autorità competenti degli Stati membri**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo 2018 i recapiti delle autorità nazionali competenti e dei rispettivi punti di contatto designati ai fini del presente regolamento.

La Commissione pubblica i suddetti recapiti sul suo sito web entro il 1° maggio 2018.

#### Articolo 9


##### **Riservatezza**

1. Gli operatori del settore alimentare possono chiedere allo Stato membro destinatario di accettare che determinate informazioni trasmesse nel quadro della richiesta di consultazione debbano beneficiare di un trattamento riservato nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere alla loro posizione concorrenziale.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare indicano allo Stato membro destinatario per quali informazioni fornite desiderano un trattamento riservato e forniscono tutti i dettagli necessari per motivare la loro richiesta di riservatezza.
3. Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare delle sue opinioni su quali informazioni debbano rimanere riservate.

Le seguenti informazioni non sono tuttavia oggetto di riservatezza:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b) il nome e la descrizione dell'alimento;
- c) una sintesi degli studi presentati dal richiedente;
- d) se del caso, i metodi di analisi.

4. In caso di consultazione di altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro destinatario comunica alla Commissione e agli Stati membri le sue opinioni sulla riservatezza della richiesta di consultazione.



5. Dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 3, l'operatore del settore alimentare può ritirare la richiesta di consultazione entro tre settimane, durante le quali è rispettata la riservatezza delle informazioni fornite.
6. La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni indicate al paragrafo 3 e da essi ricevute nel quadro del presente regolamento, fatta eccezione per le informazioni per cui è previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per tutelare la salute umana.
7. Qualora un operatore del settore alimentare ritiri o abbia ritirato la sua richiesta di consultazione a norma del paragrafo 5, né la Commissione né gli Stati membri divulgano le informazioni per le quali l'operatore del settore alimentare ha richiesto la riservatezza conformemente al paragrafo 1.
8. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 7 non pregiudica lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri necessario per esaminare le richieste di consultazione trasmesse a norma del presente regolamento.

#### Articolo 10

#### **Entrata in vigore ed applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

**MODELLO DI LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI NUOVO ALIMENTO**

*Autorità competente dello Stato membro*

Data: .....

Oggetto: richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento di .....

Operatore/i del settore alimentare/parte impegnata nella consultazione:

Società: .....

Indirizzo: .....

Telefono: .....

E-mail: .....

Persona di contatto: .....


trasmette la presente richiesta di consultazione per determinare lo status di nuovo alimento di .....

Cordiali saluti,

Firma .....

Allegati:

- Fascicolo tecnico
- Documenti a sostegno della richiesta di consultazione
- Nota esplicativa



## ALLEGATO II

**MODELLO DI FASCICOLO TECNICO**

La connessione tra le diverse informazioni è illustrata in una nota esplicativa, in particolare per quanto concerne gli elementi di prova presentati a sostegno del consumo umano in misura significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel qual caso devono essere presi in considerazione documenti da diverse fonti per poter raggiungere una conclusione.

Se per la determinazione dello status di nuovo alimento sono rilevanti solo date parti dei documenti, queste devono essere evidenziate.


Per tutti gli alimenti deve essere completata la sezione 1.

Per gli estratti, oltre alla sezione 1 deve essere completata la sezione 2.


Per gli alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997 devono essere completate la sezione 1 (punti da 1 a 3 e punto 7) e la sezione 3.

**Sezione 1: tutti gli alimenti (per gli alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997 completare solo i punti da 1 a 3 e il punto 7)**

<b>1. Descrizione dell'alimento</b>	
1.1. Nome dell'alimento	
1.2. Descrivere dettagliatamente l'alimento, specificando se è costituito da nanomateriali ingegnerizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), del regolamento (UE) 2015/2283 (1)	
1.3. Categoria proposta per il nuovo alimento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2283, se del caso	
<b>2. Ulteriore caratterizzazione dell'alimento e/o dell'origine dell'alimento (se del caso)</b>	
<b>A. Organismi (microorganismi, funghi, alghe, piante, animali)</b>	
2.1. Nome tassonomico (denominazione latina completa, con nome dell'autore)	
2.2. Sinonimi, altri nomi, se del caso	
2.3. Specificare a quale parte dell'organismo si riferisce l'uso per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se del caso	
2.4. Specifica della purezza/concentrazione	
<b>B. Sostanze chimiche</b>	
2.5. Numero CAS (se attribuito)	
2.6. Denominazione chimica secondo le regole della nomenclatura IUPAC	
2.7. Sinonimi, nome commerciale, denominazione comune, se del caso	
2.8. Formule molecolari e di struttura	
2.9. Specifica della purezza/concentrazione	



<b>3. Condizioni d'uso</b>	
3.1. Modo in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato	
3.2. Tipo di prodotto/i in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato	
3.3. Livello/concentrazione (o serie di livelli) nel/i prodotto/i in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato	
<b>4. Processo di produzione</b>	
4.1. Descrizione dettagliata del processo di produzione. Allegare un diagramma di flusso per descrivere il processo di produzione.	
<b>5. Storia del consumo umano dell'alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997</b>	
5.1. In quali quantità l'alimento era consumato in misura significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997? Fornire dettagli.	
5.2. In quali quantità l'alimento era consumato in misura significativa in uno Stato membro prima del 15 maggio 1997? Fornire dettagli.	
5.3. L'alimento era consumato nell'Unione prima del 15 maggio 1997 solo a livello regionale/locale? Fornire dettagli.	
5.4. L'alimento era disponibile nell'Unione prima del 15 maggio 1997 come ingrediente destinato a una specifica popolazione bersaglio (ad esempio gli alimenti a fini medici speciali)? Fornire dettagli.	
<b>6. Consultazioni sulla disponibilità nell'Unione</b>	
Gli operatori del settore alimentare, nei casi in cui non sono sicuri se le informazioni in loro possesso siano sufficienti a dimostrare che l'alimento in questione è stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, possono consultare altri operatori del settore alimentare o le federazioni di operatori del settore alimentare al fine di raccogliere informazioni sufficienti.	
6.1. Sono stati consultati altri operatori del settore alimentare o le federazioni di operatori del settore alimentare? Fornire dettagli.	
6.2. L'alimento è attualmente disponibile sul mercato dell'Unione? Fornire dettagli.	
<b>7. Informazioni supplementari</b>	
7.1. Esistono altre informazioni secondo le quali il prodotto in questione è usato nell'Unione come medicinale in conformità alla direttiva 2001/83/CE (?)?	
7.2. Esistono altre informazioni che potrebbero essere utili per determinare lo status di nuovo alimento? Presentare qualsiasi informazione pertinente, anche se non specificamente richiesta.	



**Sezione 2: Estratti**

<b>8. Estratti</b>	
8.1. Ulteriori dettagli sulla materia prima da cui è ottenuto l'estratto, se non forniti nella sezione 1. Fornire dettagli.	
8.2. Specifica dell'estratto. Fornire dettagli.	
8.3. Se l'estratto è stato ottenuto da una materia prima alimentare, l'assunzione dei componenti dell'estratto attraverso l'alimento sarà superiore all'assunzione di tali componenti attraverso la materia prima alimentare? Fornire dettagli.	

**Sezione 3: Alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997**

<b>9. Processo di produzione</b>	
9.1. Descrizione dettagliata del processo di produzione. Allegare un diagramma di flusso per descrivere il processo di produzione.	
9.2. La struttura o la composizione dell'alimento incide sul suo valore nutritivo, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili a causa del processo con cui l'alimento è stato preparato? Fornire dettagli.	
9.3. L'alimento è prodotto a partire da una materia prima che, di per sé, non è normalmente assunta con l'alimentazione? Fornire dettagli.	

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

18CE1064



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/457 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2018

**che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di console di gioco sia il soggetto passivo destinatario della cessione («meccanismo di inversione contabile»). La Lettonia non si avvale di questa possibilità, nonostante applichi l'inversione contabile alle cessioni di tablet PC e laptop sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), di detta direttiva.
- (3) A causa dell'aumento delle frodi nel settore delle console di gioco in Lettonia, la Lettonia desidera introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni nazionali di console di gioco.
- (4) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018, per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE.
- (5) Con lettera protocollata presso la Commissione il 15 novembre 2017, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare il destinatario delle cessioni di console di gioco quale debitore dell'IVA.
- (6) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia con lettera del 23 novembre 2017. Con lettera del 24 novembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) In base alle informazioni trasmesse dalla Lettonia, le frodi dell'IVA connesse alle cessioni di console di gioco sono aumentate a seguito dell'introduzione del meccanismo di inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato. Le console di gioco sono particolarmente esposte alle frodi dell'IVA in quanto sono articoli dalle dimensioni relativamente ridotte e dal valore relativamente elevato per i quali esiste un fiorente mercato su Internet. Sulla base delle informazioni presentate dalla Lettonia, tale paese ha adottato numerose misure convenzionali per contrastare le frodi dell'IVA. Tuttavia, la Lettonia ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di console di gioco al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.
- (8) Pertanto, al fine di impedire l'evasione dell'IVA, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di console di gioco per un periodo limitato.
- (9) La misura speciale non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, nel caso delle cessioni di console di gioco, la Lettonia è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale debitore dell'IVA.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

*Articolo 3*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

V. GORANOV

**18CE1065**



**DECISIONE (PESC) 2018/458 DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2018**

**che abroga la posizione comune 97/193/PESC su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone  
che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 1997 il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/193/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Sulla scorta di un riesame della posizione comune 97/193/PESC, è opportuno revocare le misure imposte dalla posizione comune.
- (3) È pertanto opportuno abrogare la posizione comune 97/193/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione comune 97/193/PESC è abrogata.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> Posizione comune 97/193/PESC, del 17 marzo 1997, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (GU L 81 del 21.3.1997, pag. 1).



**DECISIONE (PESC) 2018/459 DEL CONSIGLIO****del 19 marzo 2018****che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC <sup>(1)</sup>, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina.
- (2) Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2019.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.».


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/460 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2018**

**che autorizza l'immissione sul mercato dei florotannini dell'*Ecklonia cava* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (5) Il 14 maggio 2015 la società Botamedi Inc. ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei florotannini estratti dall'alga marina commestibile *Ecklonia cava* («florotannini dell'*Ecklonia cava*») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguarda l'uso dei florotannini dell'*Ecklonia cava* in integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dei florotannini dell'*Ecklonia cava* quale nuovo alimento è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 29 marzo 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che sia necessaria una valutazione complementare dei florotannini dell'*Ecklonia cava* in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 10 maggio 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Gli Stati membri, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, hanno espresso il loro accordo in merito alla relazione di valutazione iniziale dell'Irlanda.

<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).



- (9) Alla luce della relazione di valutazione iniziale presentata dall'Irlanda e in merito alla quale gli altri Stati membri hanno espresso il loro accordo, il 22 luglio 2016 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare una valutazione complementare dei florotannini dell'*Ecklonia cava* quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Il 20 settembre 2017 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei florotannini dell'*Ecklonia cava* quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97<sup>(1)</sup>. Tale parere, sebbene elaborato e adottato dall'EFSA a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il parere dell'EFSA ha sottolineato che l'assunzione di iodio da integratori alimentari contenenti i florotannini dell'*Ecklonia cava* può suscitare preoccupazioni per le persone a rischio di malattie della tiroide, e che se le persone che non sono a rischio di malattie della tiroide assumono integratori alimentari contenenti i florotannini dell'*Ecklonia cava* in aggiunta ad altri integratori alimentari contenenti iodio, la loro assunzione totale di iodio può superare il limite massimo stabilito per lo iodio<sup>(2)</sup>. Gli integratori alimentari contenenti i florotannini dell'*Ecklonia cava* dovrebbero pertanto essere etichettati adeguatamente.
- (12) Inoltre, tenuto conto dell'uso previsto e del fatto che la domanda di autorizzazione esclude i bambini di età inferiore a 12 anni, gli integratori alimentari contenenti i florotannini dell'*Ecklonia cava* dovrebbero essere etichettati adeguatamente anche a questo riguardo.
- (13) Il parere dell'EFSA presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che i florotannini dell'*Ecklonia cava*, negli usi e ai livelli d'uso proposti ove utilizzati come ingredienti in integratori alimentari, soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (14) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso dei florotannini dell'*Ecklonia cava* dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di tale direttiva.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I florotannini dell'*Ecklonia cava*, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

#### Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> EFSA Journal 2017;15(10):5003.

<sup>(2)</sup> Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul livello massimo tollerabile di assunzione di iodio, 7.10.2002.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (G.U.L. 183 del 12.7.2002, pag. 51).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

—



## ALLEGATO


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	<p>La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i>".</p> <p>Gli integratori alimentari contenenti florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i> recano la seguente dicitura:</p> <p>a) Questo integratore alimentare non è indicato per i bambini/gli adolescenti di età inferiore a dodici/quattordici/diciotto (*) anni.</p> <p>b) Questo integratore alimentare non è indicato per le persone con malattie della tiroide o le persone che sanno di essere a rischio di sviluppare malattie della tiroide o sono state identificate come soggetti a rischio di sviluppare malattie della tiroide.</p> <p>c) Questo integratore alimentare non è indicato se si assumono anche altri integratori alimentari contenenti iodio.</p> <p>(*) In funzione della fascia di età cui è destinato l'integratore alimentare.»</p>	
<p><b>«Florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i></b></p> <p>Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni</p>	<p>163 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa fra 12 e 14 anni;</p> <p>230 mg/giorno per gli adolescenti di età superiore a 14 anni;</p> <p>263 mg/giorno per gli adulti.</p>			


2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Specifica
<p><b>«Florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i></b></p> <p><b>Descrizione/definizione</b> I florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i> sono ottenuti mediante estrazione con alcol dall'alga marina commestibile <i>Ecklonia cava</i>. L'estratto è una polvere di colore marrone scuro ricca di florotannini, composti polifenolici presenti come metaboliti secondari in alcune specie di alghe brune.</p> <p><b>Caratteristiche/Composizione</b> Contenuto di florotannini: 90 ± 5 % Attività antiossidante: &gt; 85 % Umidità: &lt; 5 % Generi: &lt; 5 %</p> <p><b>Criteri microbiologici</b> Conteggio totale cellule vitali: &lt; 3 000 CFU/g</p>	



Nuovo alimento autorizzato	Specifica
	<p>Muffe/lieviti: &lt; 300 CFU/g            Coliformi: negativi al test  <i>Salmonella</i> spp.: negativo al test  <i>Staphylococcus aureus</i>: negativo al test</p> <p><b>Metalli pesanti e alogeni</b>            Piombo: &lt; 3,0 mg/kg            Mercurio: &lt; 0,1 mg/kg            Cadmio: &lt; 3,0 mg/kg            Arsenico: &lt; 25,0 mg/kg            Arsenio inorganico: &lt; 0,5 mg/kg            Iodio: 150,0 - 650,0 mg/kg            CFU: unità formanti colonie»</p>

18CE1068



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/461 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2018**

**che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 23 agosto 2010 la società Ametis JSC ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'estratto ricco in tassifolina di legno di *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La domanda riguardava l'uso dell'estratto ricco in tassifolina in integratori alimentari destinati a una popolazione di età superiore a 14 anni, nonché in bevande analcoliche, yogurt e prodotti a base di cioccolato per la popolazione in generale esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia e i bambini fino a 9 anni.
- (5) Il 13 dicembre 2016 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 <sup>(4)</sup>. Nel suo parere essa ha concluso che l'estratto ricco in tassifolina è sicuro per gli usi e i livelli d'uso proposti.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2079 della Commissione <sup>(5)</sup> ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina di legno di *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. quale nuovo alimento da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni.
- (7) Il presente regolamento di esecuzione riguarda gli altri usi e livelli d'uso per i quali il richiedente aveva chiesto l'autorizzazione. La Commissione ha avviato un'ulteriore valutazione prima di prendere una decisione definitiva sull'intero ambito di applicazione della domanda, per garantire che l'estratto ricco in tassifolina sia sicuro anche se consumato in forme diverse dagli integratori alimentari da lattanti, bambini nella prima infanzia e bambini di età inferiore a 9 anni.


<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1)

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2017; 15(2):4682

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2079 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 81).



- (8) Il 3 maggio 2017 il richiedente è stato informato della richiesta complementare della Commissione all'EFSA e l'ha accettata. Con l'occasione il richiedente ha inoltre chiesto l'ulteriore estensione dell'uso e delle condizioni d'uso dell'estratto ricco in tassifolina per un uso quale nuovo alimento in prodotti lattiero-caseari destinati alla popolazione in generale, nonché l'inclusione, nelle informazioni relative alle specifiche del nuovo alimento, di una nuova denominazione chimica non presente nella domanda originale ma inclusa nel parere dell'EFSA del 2016. Per tali estensioni dell'uso il richiedente ha fornito ulteriori informazioni all'EFSA.
- (9) Il 28 giugno 2017 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione della sicurezza dell'estratto ricco in tassifolina nelle bevande analcoliche, nei prodotti a base di cioccolato e nei prodotti lattiero-caseari destinati a tutti i gruppi di popolazione.
- (10) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1º gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il 25 ottobre 2017 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto ricco in tassifolina <sup>(1)</sup>. Tale parere, sebbene elaborato e adottato dall'EFSA a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che l'estratto ricco in tassifolina, ove utilizzato come ingrediente in bevande analcoliche, prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di cioccolato tenendo conto di tutti i gruppi di popolazione, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (13) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce per il latte e i prodotti lattiero-caseari requisiti che si applicano all'estratto ricco in tassifolina ove utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari. A norma dell'allegato VII, parte III, punto 2, l'estratto ricco in tassifolina non può essere utilizzato in prodotti lattiero-caseari per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. L'uso dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento in prodotti lattiero-caseari deve quindi essere limitato di conseguenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 riguardante la sostanza «estratto ricco in tassifolina» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> EFSA Journal 2017; 15(11):5059.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti		
<b>«Estratto ricco in tassifolina»</b>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estratto ricco in tassifolina". <sup>*)</sup>			
	Yogurt bianco/yogurt alla frutta (*)	0,020 g/kg				
	Chefir (*)	0,008 g/kg				
	Latticello (*)	0,005 g/kg				
	Latte in polvere (*)	0,052 g/kg				
	Crema (*)	0,070 g/kg				
	Crema acida (*)	0,050 g/kg				
	Formaggio (*)	0,090 g/kg				
	Burro (*)	0,164 g/kg				
	Prodotti a base di cioccolato	0,070 g/kg				
	Bevande analcoliche	0,020 g/l				
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni	100 mg/giorno				
	(*) Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l'estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.					

2) nella tabella 2 (Specifiche) la sezione «Definizione» della voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifica
<b>«Estratto ricco in tassifolina»</b>	<p><b>Definizione</b> Denominazione chimica: [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina] e con non più del 2 % della forma cis»</p>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/462 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2018**

**che autorizza un'estensione dell'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il 25 luglio 2013 la società Tetrahedron ha presentato all'autorità competente della Francia una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della L-ergotioneina sintetica («L-ergotioneina») quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La domanda riguardava l'uso della L-ergotioneina in integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, escluse le donne in gravidanza e in allattamento, e ai bambini di età superiore a tre anni, nonché in bevande analcoliche, prodotti lattiero-caseari freschi, bevande a base di latte, barrette ai cereali e cioccolato destinati alla popolazione in generale esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento.
- (5) Il 26 ottobre 2016 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della L-ergotioneina quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 <sup>(4)</sup>. Nel suo parere essa ha concluso che la L-ergotioneina è sicura per gli usi e i livelli d'uso proposti.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1281 della Commissione <sup>(5)</sup> ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dell'Unione della L-ergotioneina quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in integratori alimentari destinati alla popolazione in generale esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia e le donne in gravidanza e in allattamento.
- (7) Il presente regolamento di esecuzione riguarda i restanti usi e livelli d'uso per i quali il richiedente aveva chiesto l'autorizzazione. La Commissione ha avviato un'ulteriore valutazione prima di prendere una decisione definitiva sull'intero ambito di applicazione della domanda, per garantire che la L-ergotioneina sia sicura anche se consumata in forme diverse dagli integratori alimentari da lattanti, bambini nella prima infanzia e donne in gravidanza e in allattamento.
- (8) Il 26 aprile 2017 il richiedente è stato informato della richiesta complementare della Commissione all'EFSA e l'ha accettata.


<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2016; 14(11):4629

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1281 della Commissione, del 13 luglio 2017, che autorizza l'immissione sul mercato della L-ergotioneina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 65).



- (9) Il 19 maggio 2017 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione della sicurezza della L-ergotioneina nelle bevande analcoliche, nei prodotti lattiero-caseari freschi, nelle bevande a base di latte, nelle barrette ai cereali e nel cioccolato destinati alle donne in gravidanza e in allattamento, ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- (10) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il 25 ottobre 2017 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della L-ergotioneina<sup>(1)</sup>. Tale parere, sebbene elaborato e adottato dall'EFSA a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che la L-ergotioneina, ove utilizzata come ingrediente in bevande analcoliche, prodotti lattiero-caseari freschi, bevande a base di latte, barrette ai cereali e prodotti a base di cioccolato tenendo conto di tutti i gruppi di popolazione, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (13) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli<sup>(2)</sup> stabilisce per il latte e i prodotti lattiero-caseari requisiti che si applicano alla L-ergotioneina ove utilizzata come ingrediente in prodotti lattiero-caseari. A norma dell'allegato VII, parte III, punto 2, la L-ergotioneina non può essere utilizzata in prodotti lattiero-caseari per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. L'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento in prodotti lattiero-caseari deve quindi essere limitato di conseguenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza «L-ergotioneina» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al primo paragrafo comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> EFSA Journal 2017; 15(11):5060.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:  
 nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «L-ergotioneina» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<b>«L-ergotioneina»</b>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "L-ergotioneina".»	
Bevande analcoliche	0,025 g/kg			
Bevande a base di latte	0,025 g/kg			
Prodotti lattiero-caseari «freschi» (*)	0,040 g/kg			
Barrette ai cereali	0,2 g/kg			
Prodotti a base di cioccolato	0,25 g/kg			
Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE	30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento) 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni			
	(*) Ove utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.			



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/463 DEL CONSIGLIO**  
**del 19 marzo 2018**  
**relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2017 la Commissione, dopo aver consultato il Comitato di risoluzione unico («comitato») in sessione plenaria, ha adottato l'elenco dei candidati selezionati per la nomina di membro del comitato e l'ha trasmesso al Parlamento europeo.
- (2) Il Consiglio è stato informato dell'elenco lo stesso giorno.
- (3) A norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato dei membri a tempo pieno del comitato ha una durata di cinque anni.
- (4) Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Boštjan JAZBEC a membro del comitato e l'ha sottoposta al Parlamento europeo per approvazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Boštjan JAZBEC è nominato membro a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico per un mandato di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

R. PORODZANOV

<sup>(1)</sup> GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Approvazione del 1º marzo 2018.



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/464 DELLA COMMISSIONE****del 19 marzo 2018****relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(1)</sup> definisce i tenori massimi di arsenico, cadmio e piombo in diversi prodotti alimentari. Attualmente non sono stati tuttavia definiti i tenori massimi di tali sostanze nelle alghe marine e nelle alofite, tranne i tenori massimi definiti a norma di detto regolamento per gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine o da prodotti derivati da alghe marine.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, per quanto concerne le alghe e gli organismi procarioti il livello massimo di residui (LMR) per il mercurio è attualmente stabilito a un valore per difetto di 0,01 mg/kg.
- (3) Nel 2006 il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha stabilito un limite massimo di assunzione di iodio di 600 µg/giorno per gli adulti e di 200 µg/giorno per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni <sup>(3)</sup>. Esso ha precisato che l'ingestione di prodotti a base di alghe ad alto contenuto di iodio, in particolare prodotti essiccati, può comportare un'assunzione pericolosamente eccessiva di iodio, se tali prodotti contengono più di 20 mg di iodio per kg di materia secca e la popolazione esposta vive in una zona di carenza endemica di iodio.
- (4) Dai dati di occorrenza disponibili risulta che le alghe marine contengono rilevanti concentrazioni di arsenico, cadmio, iodio, piombo e mercurio. Poiché anche le alofite crescono in un ambiente marino, si può ragionevolmente presumere che per tali piante i valori di assunzione di dette sostanze siano analoghi e, di conseguenza, che le tendenze in termini di contaminazione siano simili.
- (5) Le alghe marine e le alofite assumono un'importanza sempre maggiore nelle abitudini di consumo di taluni consumatori dell'UE. È necessario pertanto verificare se il contributo dell'arsenico, del cadmio, dello iodio, del piombo e del mercurio da alghe marine e alofite all'esposizione totale di tali sostanze renderebbe necessario definire tenori massimi di arsenico, cadmio e piombo in questi prodotti o modificare gli LMR per il mercurio per quanto concerne le alghe e gli organismi procarioti o adottare provvedimenti in merito all'esposizione allo iodio da questi prodotti.
- (6) Le specifiche degli additivi alimentari a base di alghe sono stabilite negli allegati del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>. Per alcuni di questi additivi l'EFSA ha raccomandato di rivedere i limiti delle impurità di elementi tossici al fine di garantire che l'uso di tali additivi non costituisca una fonte rilevante di esposizione a tali elementi tossici in particolare nel caso dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia <sup>(5)</sup>. Dovrebbe pertanto essere valutata l'esposizione all'arsenico, al cadmio, allo iodio, al piombo e al mercurio negli additivi alimentari a base di alghe e alghe marine.


<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Limiti massimi tollerabili di assunzione di vitamine e minerali — Comitato scientifico per l'alimentazione umana — gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie. Febbraio 2006, [http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa\\_rep/blobserver\\_assets/ndatolerableuil.pdf](http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Nuova valutazione dell'agar (E 406) come additivo alimentare. EFSA Journal (2016); 14(12): 4645.



- (7) Per l'arsenico, il piombo, il cadmio e il mercurio, i livelli massimi nei mangimi sono stabiliti ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Poiché alcune specie di alghe marine sono utilizzate come mangimi, anche il contenuto di metalli in tali specie dovrebbe essere analizzato, sia per motivi di polizia sanitaria che in considerazione del trasferimento di tali metalli ai prodotti alimentari di origine animale.
- (8) A sostegno di una valutazione dell'esposizione alimentare dovrebbero essere raccolti dati sull'occorrenza dei tenori di arsenico, cadmio, iodio, piombo e mercurio in diverse specie di alghe marine, alofite e prodotti a base di alghe marine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


1. Gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, monitorano nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 la presenza di arsenico, cadmio, iodio, piombo e mercurio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti a base di alghe marine. Il monitoraggio dovrebbe includere le alofite commestibili tra cui *Salicornia europaea* e *Tetragonia tetragonoides*, nonché un'ampia varietà di specie di alghe marine, rispecchiando le abitudini di consumo e gli usi nei mangimi, tra cui arame (*Ecklonia bicyclis*), quercia marina (*Fucus vesiculosus*), dulce (*Palmaria palmata*), hijiki (*Hizikia fusiforme*), carragheen (*Chondrus crispus*), laminaria (*Laminaria digitata*), kombu (*Laminaria japonica*, *Saccharina japonica*), nori (*Porphyra* e *Pyropia* spp.), ascofillo nodoso (*Ascophyllum nodosum*), lattuga di mare (*Ulva* sp.), spaghetti di mare (*Himanthalia elongata*), fucus serratus (*Fucus serratus*), palla verde (*Codium* sp.), saccharina (*Saccharina latissima*), wakame (*Undaria pinnatifida*) e alaria (*Alaria esculenta*), al fine di consentire una stima accurata dell'esposizione. È opportuno raccogliere dati di occorrenza anche per gli additivi alimentari a base di alghe marine, compresi E400, E401, E403, E404, E405, E406, E407, E407a ed E160a(iv).
2. Per il monitoraggio degli alimenti dovrebbero essere seguite le procedure di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione <sup>(2)</sup>, al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento.
3. Per il monitoraggio dei mangimi dovrebbero essere seguite le disposizioni del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.
4. Le analisi dovrebbero essere effettuate conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, utilizzando un metodo d'analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili.
5. L'analisi del mercurio dovrebbe essere preferibilmente effettuata mediante la determinazione del contenuto di mercurio totale e di metilmercurio e l'analisi dell'arsenico dovrebbe essere effettuata mediante la determinazione del tenore di arsenico inorganico e totale e, se possibile, di altre specie pertinenti di arsenico.
6. Dovrebbero essere indicate le specie o i numeri degli additivi e dovrebbe essere precisato se sono stati analizzati prodotti freschi, essiccati o trasformati. Se possibile, dovrebbero anche essere precisati l'origine dei prodotti (selvatici o coltivati), la data e il luogo di raccolta e la quota di alghe marine che è stata analizzata, fornendo eventuali informazioni sull'etichetta dei prodotti finali.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).




7. I dati del monitoraggio dovrebbero essere trasmessi regolarmente all'EFSA, unitamente alle informazioni, nel formato elettronico previsto dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

**18CE1072**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/465 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 marzo 2018**

**che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 270/2011.
- (2) È opportuno modificare la motivazione relativa a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011.
- (3) Sei persone dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 76 del 22.3.2011, pag. 4.



## ALLEGATO


1. Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011, le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Motivi
2.	«Suzanne Saleh Thabet	Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d'Egitto. Data di nascita: 28.2.1941 Femmina	Associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, che è persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh	Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 5.10.1971 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 13.10.1982 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Moglie di Habib Ibrahim Eladli Data di nascita: 23.1.1963 Femmina	Persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli»

2. Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 sono soppresse le voci relative alle seguenti persone:

7. Ahmed Abdelaziz Ezz,
8. Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama,
9. Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin,
10. Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar,
11. Ahmed Alaeldin Amin Abdemaksoud Elmaghraby,
12. Naglaa Abdallah El Gazerly.

18CE1073



## DECISIONE (PESC) 2018/466 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2018

**che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2019.
- (3) È opportuno modificare la motivazione relativa a quattro persone elencate nell'allegato della decisione 2011/172/PESC.
- (4) Sei persone dovrebbero essere rimosse dall'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'allegato della decisione 2011/172/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2011/172/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2019.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).



## ALLEGATO

1. Nell'allegato della decisione 2011/172/PESC, le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
2.	«Suzanne Saleh Thabet	Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d'Egitto. Data di nascita: 28.2.1941 Femmina	Associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, che è persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh	Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 5.10.1971 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 13.10.1982 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Moglie di Habib Ibrahim Eladli Data di nascita: 23.1.1963 Femmina	Persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli»

2. Nell'allegato della decisione 2011/172/PESC, sono sopresse le voci relative alle seguenti persone:

7. Ahmed Abdelaziz Ezz,
8. Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama,
9. Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin,
10. Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar,
11. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby,
12. Naglaa Abdallah El Gazerly.

18CE1074



## DECISIONE (UE) 2018/467 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) La Repubblica libanese («Libano») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, il Libano diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Libano a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con la Giordania su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo PRIMA avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).



- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Per consentire che il Libano partecipi a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

18CE1075



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/468 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2018

**che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 <sup>(2)</sup>, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, la motivazione del loro inserimento nell'elenco, ove praticamente possibile.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC <sup>(3)</sup>, hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GUL 204 del 5.8.2017, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).



*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. ZAHARIEVA



## ALLEGATO


## ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

## I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELLAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, Numero di passaporto: 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalâi, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlâi, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale


## II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».



9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

18CE1076



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/469 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 marzo 2018**

**che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione concernente l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (5) Il 13 marzo 2014 la società Naturalendo Tech Co. Ltd ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguarda l'uso del nuovo alimento in integratori alimentari destinati alle donne in postmenopausa.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 29 luglio 2014 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che un estratto di una miscela di tre radici di erbe soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 15 settembre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).



- (9) Alla luce delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri, il 20 aprile 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare una valutazione complementare di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Il 21 settembre 2016 l'EFSA ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo alimento <sup>(1)</sup>. Tale parere, sebbene elaborato e adottato dall'EFSA a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Nel suo parere l'EFSA non ha dimostrato la sicurezza dell'estratto della miscela di tre radici di erbe utilizzato negli integratori alimentari destinati agli adulti al livello massimo di assunzione di 514 mg/giorno come proposto dal richiedente, in quanto l'assunzione supererebbe il livello considerato sicuro (2,5 mg/kg di peso corporeo). L'EFSA ha tuttavia concluso che l'estratto della miscela di tre radici di erbe è sicuro per gli adulti se aggiunto agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 175 mg, corrispondente al livello sicuro di assunzione per una persona adulta con un peso corporeo standard di 70 kg.
- (12) Alla luce del parere dell'EFSA, il richiedente ha fornito informazioni supplementari per ridimensionare le preoccupazioni relative alla sicurezza. Il 12 gennaio 2017 la Commissione ha consultato l'EFSA affinché esaminasse le informazioni supplementari in relazione al parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto della miscela di tre radici di erbe <sup>(2)</sup> ha concluso che il parere scientifico adottato inizialmente il 21 settembre 2016 non necessitava di una revisione e ha di conseguenza riconfermato che l'estratto della miscela di tre radici di erbe è sicuro per gli adulti se aggiunto agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 175 mg.
- (13) Nel suo parere iniziale l'EFSA rileva che il rischio di reazione allergica all'*Angelica gigas* Nakai non è dissimile da quello associato al sedano, in quanto le due piante appartengono alla stessa famiglia botanica (le *Apiaceae*). Poiché il sedano è un alimento che deve essere etichettato come allergene a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, è necessario che il nuovo ingrediente alimentare sia etichettato adeguatamente.
- (14) Entrambi i pareri presentano motivazioni sufficienti per stabilire che l'estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai), negli usi e ai livelli d'uso proposti ove utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (15) Tenuto conto dell'uso previsto e del fatto che la domanda di autorizzazione riguarda solo gli adulti, gli integratori alimentari contenenti un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) dovrebbero essere etichettati adeguatamente.
- (16) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso dell'estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di detta direttiva.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1


1. Un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai), come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.

<sup>(1)</sup> EFSA Journal 2016;14(10): 4589.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2017;15(5): 4778.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Estratto di tre radici di erbe ( <i>Cynanchum wilfordii</i> Hemsley, <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz. e <i>Angelica gigas</i> Nakai)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estratto di tre radici di erbe ( <i>Cynanchum wilfordii</i> Hemsley, <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz. e <i>Angelica gigas</i> Nakai)".	L'etichettatura degli integratori alimentari contenenti l'estratto della miscela di tre radici di erbe reca accanto all'elenco degli ingredienti la dicitura che tale estratto non è indicato per persone con un'allergia conclamata al sedano.»
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta	1,75 mg/giorno		

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Estratto di tre radici di erbe ( <i>Cynanchum wilfordii</i> Hemsley, <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz. e <i>Angelica gigas</i> Nakai)	<p><b>Descrizione/definizione</b> La miscela di tre radici di erbe è una polvere fine di colore bruno giallastro prodotta mediante estrazione con acqua calda, concentrazione per evaporazione ed essiccazione a spruzzo</p> <p><b>Composizione dell'estratto della miscela di tre radici di erbe</b> Radice di <i>Cynanchum wilfordii</i>: 32,5 % (p/p) Radice di <i>Phlomis umbrosa</i>: 32,5 % (p/p) Radice di <i>Angelica gigas</i>: 35,0 % (p/p)</p> <p><b>Specifiche</b> Perdita all'essiccazione: non più di 100 mg/g</p> <p><b>Tenore</b> Acido cinnamico: 0,012 – 0,039 mg/g Esteri metilici di shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g Nodachenina: 3,35 – 10,61 mg/g Metossalene: &lt; 3 mg/g Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g Cumarina: 13,0 – 40,0 mg/g</p>



Nuovo alimento autorizzato	Specifica
	<p>Iridoidi: 13,0 – 39,0 mg/g            Saponine: 5,0 – 15,5 mg/g  <b>Elementi nutritivi</b>            Carboidrati: 600 – 880 mg/g            Proteine: 70 – 170 mg/g            Grassi: &lt; 4 mg/g  <b>Parametri microbiologici</b>            Conteggio totale di organismi vitali su piastra: &lt; 5 000 CFU/g            Muffe e lieviti totali: &lt; 100 CFU/g            Batteri coliformi: &lt; 10 CFU/g  <i>Salmonella</i>: negativo 25 g  <i>Escherichia coli</i>: negativo 25 g  <i>Staphylococcus aureus</i>: negativo 25 g  <b>Metalli pesanti</b>            Piombo: &lt; 0,65 mg/kg            Arsenico: &lt; 3,0 mg/kg            Mercurio: &lt; 0,1 mg/kg            Cadmio: &lt; 1,0 mg/kg            CFU: unità formanti colonie».</p>

18CE1077



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/470 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 marzo 2018**

**recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede la definizione di limiti massimi di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti e in biocidi impiegati nel settore zootecnico.
- (2) La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> («tabella 1») elenca le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. Per alcune sostanze sono definiti diversi LMR per diverse specie o gruppi di specie e per diversi tessuti campione di tali specie o gruppi di specie.
- (3) L'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> definisce norme concernenti la cura di determinate affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti per le quali non esistono medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo, in combinato disposto con l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 470/2009, prevede che tali animali possano essere trattati con medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive solo se tali sostanze figurano nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (4) La Commissione è tenuta ad adottare norme dettagliate relative all'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE. Per specifici tessuti campione di specie animali trattate nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE non possono essere inclusi LMR nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione. Al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori sono necessarie norme specifiche che indichino quali LMR si applichino in tali casi. Tali norme dovrebbero tenere conto degli LMR definiti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 per diverse specie animali e diversi tessuti campione, la cui sicurezza per i consumatori è stata dimostrata da una valutazione del rischio. L'applicazione degli LMR esistenti a combinazioni di tessuti/specie per le quali non sono stati fissati LMR, abbinata all'applicazione di appropriati tempi di attesa o di tempi di attesa minimi predefiniti conformemente all'articolo 11, fornisce garanzie sufficienti per la sicurezza dei consumatori.
- (5) Per i trattamenti a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE è più opportuno fare riferimento agli LMR definiti nella tabella 1 per le specie che presentano un'anatomia e un metabolismo simili al fine di fissare i limiti massimi di residui di medicinali veterinari per le specie animali che non figurano in tale tabella. Le specie animali destinate alla produzione di alimenti dovrebbero quindi essere raggruppate e correlate tra loro in base alle diverse relazioni anatomiche e metaboliche esistenti tra di esse.
- (6) Si prendono in considerazione preferibilmente gli LMR elencati nella tabella 1 per lo stesso tessuto campione di una specie correlata o più strettamente correlata, mentre come ultima istanza si prende in considerazione l'LMR più basso per qualsiasi tessuto campione di qualsiasi specie.
- (7) Qualora nella tabella 1 siano definite restrizioni riguardanti l'applicazione dell'LMR per determinati utilizzi, tali restrizioni si applicano anche a possibili utilizzi su altre specie animali e/o tessuti campione.

<sup>(1)</sup> GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 1).



- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce il limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.


#### Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, gli animali destinati alla produzione di alimenti sono raggruppati come segue:
  - a) ruminanti
  - b) mammiferi monogastrici
  - c) pollame e ratiti
  - d) pesci
  - e) api
  - f) crostacei
  - g) molluschi.
2. Ai fini del presente regolamento, le specie animali sono considerate «correlate» o «più strettamente correlate» le une alle altre in base ai criteri seguenti:
  - a) le specie animali che, conformemente al paragrafo 1, appartengono allo stesso gruppo sono considerate specie «correlate»;
  - b) nel gruppo dei ruminanti, gli ovini e i caprini sono considerati «più strettamente correlati» gli uni agli altri che ai bovini e i bovini sono considerati «più strettamente correlati» tra di essi che agli ovini o ai caprini;
  - c) gli equidi e i conigli sono considerati ugualmente correlati ai mammiferi monogastrici e ai ruminanti. I ruminanti non sono tuttavia considerati correlati né agli equidi né ai conigli.
3. Ai fini del presente regolamento, i diversi tessuti campione sono equiparati in base ai criteri seguenti:
  - a) il tessuto campione «pelle e grasso» nei suini e nel pollame è equiparato al tessuto campione «grasso» nelle altre specie animali, e viceversa;
  - b) il tessuto campione «pelle e muscolo» nei pesci è equiparato al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali, e viceversa;
  - c) le parti commestibili dei crostacei e dei molluschi sono equiparate al tessuto campione «muscolo» nelle altre specie animali.

#### Articolo 3

Per le sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 («tabella 1») per le quali è stato definito almeno un LMR o un LMR provvisorio, l'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo per un tessuto campione proveniente da una specie animale trattata nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE («la specie trattata») è definito come segue:

- a) se nella tabella 1 è definito almeno un LMR per tale tessuto campione in una qualsiasi specie correlata alla specie trattata:
  - 1) l'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è il più basso di tutti gli LMR definiti nella tabella 1 per tale tessuto campione nelle specie correlate alla specie trattata;
  - 2) se tuttavia la specie trattata è una specie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento e nella tabella 1 sono definiti LMR per tale tessuto campione in specie che sono più strettamente correlate alla specie trattata, l'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è l'LMR più basso degli LMR definiti per tale tessuto campione in tali specie più strettamente correlate;
- b) se la lettera a) non è applicabile, l'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è il più basso di tutti gli LMR definiti nella tabella 1 per tale tessuto campione nelle specie che non sono correlate alla specie trattata;



- c) se né dalla lettera a) né dalla lettera b) risulta un LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo, l'LMR da prendere in considerazione a scopo di controllo è il più basso di tutti gli LMR definiti nella tabella 1 per gli altri tessuti campione in qualsiasi specie animale;
- d) qualora nella tabella 1 siano definite restrizioni riguardanti l'applicazione dell'LMR per determinati utilizzi, tali restrizioni si applicano anche quando si prende in considerazione un LMR a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) per possibili utilizzi su altre specie animali e/o tessuti campione.

*Articolo 4*

Per le sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per le quali non è richiesto un LMR, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 470/2009 non è richiesto un LMR a scopo di controllo per alcun tessuto campione proveniente da specie animali trattate nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE, a condizione che le restrizioni di cui alla tabella 1 vengano rispettate.

*Articolo 5*

Gli LMR di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 applicabili al momento dell'immissione in commercio di alimenti di origine animale sono applicabili ai prodotti controllati.

*Articolo 6*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE1078**



**REGOLAMENTO (UE) 2018/471 DELLA COMMISSIONE****del 21 marzo 2018****recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
- (2) È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2017. Il tasso d'inflazione nell'Unione, reso noto dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,7 % nel 2017.
- (3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
- (5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2018.
- (6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2018. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

- al primo comma, «282 100 EUR» è sostituito da «286 900 EUR»;
- al secondo comma, «28 300 EUR» è sostituito da «28 800 EUR»;
- al terzo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

- al primo comma, «109 500 EUR» è sostituito da «111 400 EUR»;
- al secondo comma, «182 400 EUR» è sostituito da «185 500 EUR»;
- al terzo comma, «10 900 EUR» è sostituito da «11 100 EUR»;
- al quarto comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;

<sup>(1)</sup> GUL 35 del 15.2.1995, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1).

- iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «84 700 EUR» è sostituito da «86 100 EUR»;
  - al secondo comma, la parte di frase «21 200 EUR e 63 500 EUR» è sostituita da «21 600 EUR e 64 600 EUR»;
  - al terzo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), primo comma, «3 000 EUR» è sostituito da «3 100 EUR»  
e «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «84 700 EUR» è sostituito da «86 100 EUR»;
  - al secondo comma, la parte di frase «21 200 EUR e 63 500 EUR» è sostituita da «21 600 EUR e 64 600 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «14 000 EUR» è sostituito da «14 200 EUR»;
- d) al paragrafo 4, primo comma, «21 200 EUR» è sostituito da «21 600 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «101 200 EUR» è sostituito da «102 900 EUR»;
- ii) al secondo comma, la parte di frase «25 200 EUR e 75 800 EUR» è sostituita da «25 600 EUR e 77 100 EUR»;
- 2) all'articolo 4, primo comma, «70 200 EUR» è sostituito da «71 400 EUR»;
- 3) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «141 300 EUR» è sostituito da «143 700 EUR»;
  - al secondo comma, «14 000 EUR» è sostituito da «14 200 EUR»;
  - al terzo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
  - al quarto comma, «70 200 EUR» è sostituito da «71 400 EUR» e «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «70 200 EUR» è sostituito da «71 400 EUR»;
  - al secondo comma, «119 200 EUR» è sostituito da «121 200 EUR»;
  - al terzo comma, «14 000 EUR» è sostituito da «14 200 EUR»;
  - al quarto comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
  - al quinto comma, «35 300 EUR» è sostituito da «35 900 EUR» e «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «35 300 EUR» è sostituito da «35 900 EUR»;
  - al secondo comma, la parte di frase «8 800 EUR e 26 500 EUR» è sostituita da «8 900 EUR e 27 000 EUR»;
  - al terzo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;



- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), primo comma, «3 000 EUR» è sostituito da «3 100 EUR» e «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
  - ii) la lettera b) è così modificata:
    - al primo comma, «42 300 EUR» è sostituito da «43 000 EUR»;
    - al secondo comma, la parte di frase «10 600 EUR e 31 900 EUR» è sostituita da «10 800 EUR e 32 400 EUR»;
    - al terzo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- d) al paragrafo 4, primo comma, «21 200 EUR» è sostituito da «21 600 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «33 800 EUR» è sostituito da «34 400 EUR»;
  - ii) al secondo comma, la parte di frase «8 400 EUR e 25 200 EUR» è sostituita da «8 500 EUR e 25 600 EUR»;
- 4) all'articolo 6, primo comma, «42 300 EUR» è sostituito da «43 000 EUR»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al primo comma, «70 200 EUR» è sostituito da «71 400 EUR»;
  - b) al secondo comma, «21 200 EUR» è sostituito da «21 600 EUR»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
    - i) al secondo comma, «84 700 EUR» è sostituito da «86 100 EUR»;
    - ii) al terzo comma, «42 300 EUR» è sostituito da «43 000 EUR»;
    - iii) al quarto comma, la parte di frase «21 200 EUR e 63 500 EUR» è sostituita da «21 600 EUR e 64 600 EUR»;
    - iv) al quinto comma, la parte di frase «10 600 EUR e 31 900 EUR» è sostituita da «10 800 EUR e 32 400 EUR»;
  - b) il paragrafo 2 è così modificato:
    - i) al secondo comma, «282 100 EUR» è sostituito da «286 900 EUR»;
    - ii) al terzo comma, «141 300 EUR» è sostituito da «143 700 EUR»;
    - iii) al quinto comma, la parte di frase «3 000 EUR e 243 200 EUR» è sostituita da «3 100 EUR e 247 300 EUR»;
    - iv) al sesto comma, la parte di frase «3 000 EUR e 121 700 EUR» è sostituita da «3 100 EUR e 123 800 EUR»;
  - c) al paragrafo 3, primo comma, «7 100 EUR» è sostituito da «7 200 EUR».


#### Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2018.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2018.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE1079**



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/472 DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2018  
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del Regno del Belgio,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del sig. Karel PINXTEN come membro della Corte dei conti è scaduto il 28 febbraio 2018.
- (2) È pertanto opportuno nominare un nuovo membro della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La sig.ra Annemie TURTELBOOM è nominata membro della Corte dei conti per il periodo dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2024.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. PORODZANOV

<sup>(1)</sup> Parere del 1° marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



**DECISIONE (UE) 2018/473 DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2018**

**relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della  
Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Hans-Josef VOGEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Dr Eckhard RUTHEMEYER, *Bürgermeister der Stadt Soest*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*


*Il presidente*

R. PORODZANOV

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (UE) 2018/474 DEL CONSIGLIO  
del 19 marzo 2018**

**relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente  
alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Markus TÖNS.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Stefan ENGSTFELD.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— dott. Mark SPEICH, *Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales (Nordrhein-Westfalen)*,  
e

b) quale supplente:

— sig. Dietmar BROCKES, *Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

*Per il Consiglio*


*Il presidente*

R. PORODZANOV

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (PESC) 2018/475 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 marzo 2018**

**che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1426 <sup>(2)</sup>, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2017/1426,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione (PESC) 2017/1426 è abrogata.

<sup>(1)</sup> Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 95).



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. ZAHARIEVA

—



## ALLEGATO

## ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

## I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza Saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8. MELLAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto n. 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalâi, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlâi, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

## II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8. «Hammas», incluso «Hammas-Izz al-Din al-Qassem».



9. «Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
10. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
11. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13. «Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
19. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
20. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan»— «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

**18CE1083**

**DECISIONE (PESC) 2018/476 DEL CONSIGLIO****del 21 marzo 2018****che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- (2) Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1776 <sup>(2)</sup> che modifica la decisione (PESC) 2015/1333.
- (3) Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive concernenti tre persone per un periodo supplementare di sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- «3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2018.
4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2018.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/1776 del Consiglio, del 28 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 28).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/477 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2018

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2018) 1506]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli da 4 a 7,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») («il dazio esteso») in seguito all'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. Il dazio esteso è stato da ultimo mantenuto con il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 è conferito alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
- (3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97, che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
- (5) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi successivi dei soggetti esentati <sup>(5)</sup>.
- (6) La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento (CE) n. 88/97, è stata adottata il 22 febbraio 2017 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.


<sup>(2)</sup> GUL 16 del 18.1.1997, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GUL 17 del 21.1.1997, pag. 17.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 17).

<sup>(5)</sup> GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GUL 47 del 24.2.2017, pag. 13.



## 1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (7) La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1 e 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
- (8) Ai soggetti che hanno richiesto l'esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.
- (9) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute dai soggetti che hanno richiesto l'esenzione, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

## 2. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (10) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 in appresso è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
C128	Slavomir Sladek Velosprint S	Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca

- (11) Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti di tutte le biciclette assemblate da ciascuno di tali soggetti. Lo stesso dicasi per la maggioranza delle biciclette assemblate da ciascun soggetto.
- (12) Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (13) Per tale motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti elencati nella tabella 1 di cui sopra dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (14) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni dovrebbero decorrere dalle date di ricezione delle domande. Le obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l'esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.
- (15) I soggetti che hanno richiesto l'esenzione sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle loro domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (16) Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 di cui sopra, è opportuno che i soggetti esentati notifichino senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (17) In caso di modifica di tali dati è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

<sup>(1)</sup> I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu



## 3. AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

- (18) I soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97.
- (19) Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Modifica
8009	MIFA-Bike GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, Germania	Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: Sachsenring Bike Manufaktur GmbH
A571	Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: ul. Zachodnia 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia
C053	Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Trans-Rower" Roman Tylec Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia	Il nome e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue: Trans-Rower Roman Tylec Dąbie 54d, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

## 4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (20) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 in appresso è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso è sospeso.
- (21) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 in appresso, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> ogni eventuale modifica di tali dati (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (22) In caso di modifica di tali dati è opportuno che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C049	Cycles Sport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Center, GB-PR5 8AS Preston, Regno Unito
C170	Hermann Hartje KG	Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania
C202	Vanmoof B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

<sup>(1)</sup> I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu



Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C207	Kenstone Metal Company GmbH	Heideland 1-7, DE-24976 Handewitt-Weding, Germania
C209	Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.	Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia
C220	Matex International Aquitaine	6 avenue Gay Lussac, FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia
C307	Merida Polska Sp. z o.o.	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia
C311	Juan Luna Cabrera	C/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna

#### 5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (23) La sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per i soggetti elencati nella tabella 4 in appresso.

Tabella 4

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C169	Pelago MFG oy	Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

- (24) Il soggetto in questione ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui era in corso l'esame del merito della medesima e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.
- (25) La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere (23 settembre 2016).
- (26) Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state presentate osservazioni entro il termine stabilito.

#### 6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (27) Il soggetto esentato figurante nella tabella 5 in appresso ha notificato alla Commissione la cessazione delle sue attività e la rinuncia all'esenzione dal pagamento del dazio esteso.
- (28) Di conseguenza, conformemente al principio della buona amministrazione, l'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata.

Tabella 5

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
A549	Alliance Bikes Sp. z o.o.	ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

*Articolo 2*

I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 1 in appresso.

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

*Tabella 1*

**Soggetti esentati**

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia	18.12.2014
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi	24.11.2015
C128	Slavomir Sladek Velosprint S	Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca	14.4.2016

*Articolo 3*

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalle date indicate nella colonna «Data di decorrenza».

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC» della tabella 2 in appresso, restano invariati.

*Tabella 2*

**Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati**

Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza
8009	MIFA-Bike GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, Germania	Sachsenring Bike Manufaktur GmbH Kyselhäuser Strasse 23 DE-06526 Sangerhausen, Germania	24.8.2017

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).



Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza
A571	Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia	Sprick Rowery Sp. z o.o. ul. Zachodnia 76 PL-66-200 Świebodzin, Polonia	20.7.2017
C053	Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna "Trans-Rower" Roman Tylec Dąbie 47, PL-39-311 Zdzierzec, Polonia	Trans-Rower Roman Tylec Dąbie 54d, PL-39-311 Zdzierzec, Polonia	19.9.2017

#### Articolo 4

I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 3 in appresso.


Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

#### Tabella 3

##### Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
C049	Cycles Sport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Center, GB-PR5 8AS Preston, Regno Unito	27.4.2015
C170	Hermann Hartje KG	Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania	29.9.2016
C202	VANMOOF B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi	19.12.2016
C207	Kenstone Metal Company GmbH	Heideland 1-7, DE-24976 Handewitt-Weding, Germania	20.3.2017
C209	Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.	Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia	26.4.2017
C220	Matex International Aquitaine	6 Avenue Gay Lussac, FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, Francia	9.6.2017
C307	Merida Polska Sp. z o.o.	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia	14.6.2017
C311	Juan Luna Cabrera	C/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna	4.10.2017



*Articolo 5*

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto figurante nella tabella 4 in appresso.

Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 4 in appresso.

*Tabella 4***Soggetto per il quale la sospensione è revocata**

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
C169	Pelago MFG oy	Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia	23.9.2016

*Articolo 6*

L'autorizzazione dell'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto figurante nella tabella 5 in appresso.

Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della revoca dell'autorizzazione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 5 in appresso.

*Tabella 5***Soggetto per il quale l'esenzione è revocata**

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
A549	Alliance Bikes Sp. z o.o.	ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Polonia	21.2.2017

*Articolo 7*

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2018.

*Per la Commissione*  
Cecilia MALMSTRÖM  
*Membro della Commissione*

18CE1085



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/478 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 marzo 2018**

**recante modifica dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 1592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato, parti da I a IV, di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di cinghiali selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017 e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 <sup>(5)</sup>.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/169 della Commissione <sup>(6)</sup> per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nella Repubblica ceca, in Lettonia, Lituania e Polonia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato successivamente modificato anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/263 della Commissione <sup>(7)</sup> per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica in Polonia.
- (4) Dal 7 febbraio 2017 non è stato notificato alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lettonia ad ovest di Riga che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. I dati di sorveglianza forniti da tale Stato membro dimostrano inoltre che nelle aziende di tali

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163 [92 pp.]; EFSA Journal 2017;15(3):4732 [73 pp.] ed EFSA Journal 2017;15(11): 5068 [30 pp.].

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/169 della Commissione, del 1º febbraio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 31 del 3.2.2018, pag. 88).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/263 della Commissione, del 20 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 49 del 22.2.2018, pag. 66).




zone il controllo delle misure di biosicurezza è stato effettuato in maniera soddisfacente in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Detti elementi indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in Lettonia.

- (5) Nel febbraio 2018 è comparso un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel gminy Jabłoń in Polonia. Tale zona figura attualmente nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il suddetto focolaio determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (6) Dal febbraio 2018 sono stati registrati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali al confine meridionale della zona della Repubblica ceca elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Nel gennaio e nel febbraio 2018 sono stati registrati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali nella parte settentrionale della Lituania al confine con la Lettonia e nella parte meridionale della Lituania al confine con la Polonia. Questi casi determinano in alcune zone nella parte settentrionale e in quella meridionale della Lituania un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Nel febbraio 2018 sono stati registrati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali in alcune zone all'estremità settentrionale della zona orientale della Lettonia elencata nella parte I del suddetto allegato e in alcune zone della Lettonia al confine con la Lituania elencate nella parte I del suddetto allegato. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (9) Affinché le misure di protezione stabilite con la decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire così l'ulteriore diffusione della peste suina africana evitando nel contempo inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione nonché l'introduzione di ostacoli ingiustificati agli scambi da parte di paesi terzi, è opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia nella Repubblica ceca, in Lettonia, Lituania e Polonia.
- (10) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare zone a rischio più elevato di dimensioni sufficienti nella Repubblica ceca, in Lettonia, Lituania e in Polonia e includerle negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (11) Va aggiunto che alcune delle zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali nella Repubblica ceca, in Lettonia, Lituania e Polonia, zone che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di tale allegato.
- (12) Inoltre le zone specifiche della Lettonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, zone nelle quali non sono stati di recente notificati focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di tale allegato.
- (13) Inoltre la zona specifica della Polonia che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, zona nella quale non è stato di recente notificato alcun focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte III di tale allegato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.




*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I


**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Brumov,
  - Březůvky,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Doubravy,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Horní Lhota u Luhačovic,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Karlovice u Zlína,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Kvítkovice u Otrokovic,
  - Lhota u Zlína,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Loučka I,
  - Loučka II,
  - Ludkovice,



- Luhačovice,
- Machová,
- Mirošov u Valašských Klobouk,
- Mysločovice,
- Napajedla,
- Návojná,
- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičína,
- Podhradí u Luhačovic,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Provodov na Moravě,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Salaš u Zlína,
- Sazovice,
- Sehradice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Slopné,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Vysoké Pole,
- Žlutava.



**2. Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

**3. Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas, un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus un Zaņas pagasts un Zirņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Saldus pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugūļupes ielas un Daugūļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

**4. Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:


- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių ir Židikių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Nevarėnų ir Tryškių seniūnijos.

**5. Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
- gmina Dubeninki w powiecie gołdapskim,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świątajno i część gminy Wieliczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,
- gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
- gmina Korsze w powiecie kętrzyńskim,




- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłek i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski) i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraz i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Wizajny, Przerośl, Filipów, część gminy Raczki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątница, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Liw, Miedzna, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gminy Kotuń, i Wodynie w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat ostrowski,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo i Załuski w powiecie płońskim,
- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gminy Obryte, Winnica, Zatory i Pułtusk z miastem Pułtusk w powiecie pułtuskim,
- gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
- gminy Dąbrówka, Klembów, Poświętne i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
- gminy Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica, Stanisławów, i Latowicz w powiecie mińskim,
- gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,
- gmina Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,
- gminy Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,
- gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów i, Pruszków w powiecie pruszkowskim,
- gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Iłów, Młodziszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.



w województwie lubelskim:

- gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łęczyńskim,
- gmina Borki w powiecie radzyńskim,
- gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i Wola Mysłowska w powiecie łukowskim,
- gminy, Dubienka, Kamień, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na południe od drogi nr E373 w powiecie chełmskim,
- gminy Firlej, Kock, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim.

## PARTE II

### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,
  - Dešná u Zlína,
  - Dolní Ves,
  - Doubravy,
  - Držková,
  - Fryšták,
  - Horní Lhota u Luhačovic,
  - Horní Ves u Fryštáku,
  - Hostišová,
  - Hrobice na Moravě,
  - Hvozdná,
  - Chrastěšov,
  - Jaroslavice u Zlína,
  - Jasenná na Moravě,
  - Karlovice u Zlína,
  - Kašava,
  - Klečůvka,
  - Kostelec u Zlína,
  - Kudlov,
  - Kvítkovice u Otrokovic,
  - Lhota u Zlína,
  - Lhotka u Zlína,
  - Lhotsko,
  - Lípa nad Dřevnicí,
  - Loučka I,




- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- Ida-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,




- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
- Lihula vald,
- Martna vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.

### 3. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Bēnes, Lielaucē, Īles, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,



- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demeņes, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kables, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,



- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantiņieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākonkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts un Zirņu pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,



- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 4. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viesintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Joscvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,



- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pajojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnųjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 5. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- część gminy Wieliczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie oleckim,
- gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gminy Grodzisk, Drohiczyn i Dziadkowice w powiecie siemiatyckim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczęle i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzemy i Sokoly w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Łapy, Michałowo, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), gminy Orla i Boćki w powiecie bielskim,
- powiat sejneński,
- gminy Jeleniewo, Rutka-Tartak, Szypliszki część gminy Raczki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 655 i część gminy Suwałki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 655 w powiecie suwalskim,




- powiat miejski Suwałki,
  - gminy Augustów z miastem Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok.
- w województwie mazowieckim:
- gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
  - gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokółów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - gminy Łosice i Olszanka w powiecie łosickim,
  - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
  - gminy Czosnów, Leoncin, miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Zakroczym w powiecie nowodworskim,
  - gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
  - gminy Kobylka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
  - gmina Sulejówek w powiecie mińskim,
  - powiat warszawski zachodni,
  - powiat legionowski,
  - powiat otwocki,
  - gminy Konstancin – Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
  - gmina Raszyn w powiecie pruszkowskim,
  - gmina Chynów w powiecie grójeckim,
  - powiat miejski Siedlce,
  - powiat miejski Warszawa.
- w województwie lubelskim:
- gminy Wołyń, Ulan-Majorat, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
  - gmina wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski i Trzebieszów w powiecie łukowskim,
  - gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
  - gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,
  - gminy Dębowa Kłoda, Milanów, Parczew, Sosnowica i Siemień w powiecie parczewskim,
  - gminy Niedźwiada i Ostrówek i Uścimów w powiecie lubartowskim,
  - gminy Ruda Huta, Sawin, Wierzbica, część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim.
  - powiat miejski Chełm.

## PARTE III

## 1. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),



- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,
- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.

## 2. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vītiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekule novada Liepas un Mārsnēnu pagasts un Priekule pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Saldus novada Jaunaucē, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

## 3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Anykščiu rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,



- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Jabłoń i Podedwórze w powiecie parczewskim.

#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1086



**DECISIONE (UE) 2018/479 DELLA COMMISSIONE****del 20 marzo 2018****relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia***[notificata con il numero C(2018) 1622]***(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:


- (1) Con la decisione 96/228/CE <sup>(1)</sup> la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Svezia a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione. La decisione 96/228/CE è stata sostituita dalla decisione C(2010) 6050 della Commissione <sup>(2)</sup>. Tale decisione è stata modificata l'ultima volta dalla decisione di esecuzione C(2015) 6592 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Con lettera del 17 novembre 2017 la Svezia ha proposto alla Commissione di modificare la decisione C(2010) 6050 al fine di semplificare l'amministrazione del regime e di tenere conto delle modifiche alla politica agricola comune nonché degli sviluppi economici dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia. Il 6 dicembre 2017 la Svezia ha inviato alla Commissione informazioni aggiuntive sulla proposta.
- (3) Date le conseguenti modifiche alla decisione C(2010) 6050 e il numero di modifiche precedenti, è opportuno sostituire detta decisione con una nuova decisione.
- (4) Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche come stabilito dalla Commissione.
- (5) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative, raggruppate per sottoregioni, che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda le sottoregioni intercluse in tali zone, è opportuno inserirle nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.
- (6) Al fine di facilitare l'amministrazione del regime e di allinearla al sostegno concesso a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del programma di sviluppo rurale.
- (7) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si dovrebbe assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili e al fine di garantire l'applicazione uniforme a tutti i settori di produzione, l'anno 1993.

<sup>(1)</sup> Decisione 96/228/CE della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (GUL 76 del 26.3.1996, pag. 29).


<sup>(2)</sup> Decisione C(2010) 6050 della Commissione, dell'8 settembre 2010, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione C(2015) 6592 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica della decisione C(2010) 6050 relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- (8) Secondo l'articolo 142 dell'atto di adesione, l'importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l'attività agricola nelle zone nordiche della Svezia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione da determinare. Al fine di concedere il sostegno di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione a un livello adeguato, tenendo conto dei costi di produzione attuali senza però superare il livello di sostegno accertato durante il periodo di riferimento precedente all'adesione, è opportuno, in fase di determinazione del livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo, considerare l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo in Svezia dal 1993 al 2017.
- (9) Di conseguenza, sulla base dei dati del 2017 e tenuto conto dei periodi quinquennali di rendicontazione stabiliti dall'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 422,92 milioni di SEK, calcolati come media del periodo quinquennale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
- (10) Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Svezia una certa flessibilità nel distribuire gli aiuti a settori di produzione differenti, è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali per il sostegno totale, compreso un sostegno massimo separato per la produzione e il trasporto di latte vaccino per garantire una distribuzione equilibrata del sostegno.
- (11) L'aiuto dovrebbe essere concesso con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari), ad eccezione del latte vaccino per cui dovrebbe essere concesso sulla base delle unità di produzione (chilogrammi) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
- (12) Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità dei prezzi di produzione agricola e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Svezia, è opportuno consentire alla Svezia di stabilire, per ciascun anno civile, l'importo degli aiuti per settore all'interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.
- (13) La Svezia dovrebbe differenziare gli aiuti nelle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (14) Gli aiuti dovrebbero essere erogati annualmente in base al numero effettivo dei fattori di produzione ammissibili. Alla Svezia dovrebbe tuttavia essere consentito di erogare gli aiuti per il latte vaccino, le galline ovaiole e i suini da macello, nonché per il trasporto del latte vaccino, in rate mensili. Gli aiuti per il latte vaccino devono essere basati sulla produzione effettiva per garantire la continuità della produzione.
- (15) La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati tempestivamente e comunque al più tardi entro il 1° giugno dell'anno successivo.
- (16) Come stabilito dall'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.
- (17) È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti e un massimale annuo ammissibile per la produzione di latte vaccino a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.
- (18) Se il numero di fattori di produzione per una categoria o il volume della produzione di latte vaccino eccede il livello massimo stabilito per un dato anno, per rispettare le medie quinquennali, il numero di fattori di produzione ammissibili o il volume di latte vaccino dovrebbe essere ridotto di un corrispondente numero di fattori di produzione nell'anno civile successivo all'anno in cui il massimale è stato superato, ad eccezione degli aiuti a favore del trasporto del latte vaccino, delle galline ovaiole, dei maiali da macello e del latte vaccino, per i quali l'importo ammissibile può essere ridotto di un importo corrispondente all'eccedenza dell'ultimo mese dell'anno in cui il massimale è stato superato.
- (19) A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenterà alla Commissione le informazioni sull'attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie quinquennali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.



- (20) È opportuno specificare le norme applicabili alle modifiche al regime introdotte dalla Commissione o proposte dalla Svezia al fine di tutelare le legittime aspettative dei beneficiari degli aiuti e garantire la continuità del regime cosicché possano essere perseguiti in modo efficace gli obiettivi dell'articolo 142 dell'atto di adesione.
- (21) La Svezia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell'attuazione del regime di aiuti nordici, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell'ambito della politica agricola comune.
- (22) Al fine di conseguire l'obiettivo di mantenere la produzione, come indicato dall'articolo 142 dell'atto di adesione, e di facilitare la gestione del sostegno, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2018.
- (23) La decisione C(2010) 6050 dovrebbe pertanto essere abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018. È opportuno stabilire misure transitorie relative alle relazioni sul sostegno a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione erogato nel 2017 nell'ambito della decisione C(2010) 6050,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Aiuti autorizzati

1. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 la Svezia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle proprie zone nordiche figuranti nell'allegato I.
2. L'importo totale degli aiuti concessi non può superare 422,92 milioni di SEK per anno civile. I massimali annuali sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei cinque anni civili coperti dalla presente decisione.
3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti, specificati al paragrafo 2, compresi i massimali separati per la produzione e il trasporto di latte vaccino, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell'allegato II.
4. Gli aiuti sono concessi in base ai fattori o ai volumi di produzione ammissibili come segue:
  - a) per chilogrammo di latte effettivamente prodotto nel caso della produzione di latte vaccino;
  - b) per unità di bestiame nel caso del settore zootecnico;
  - c) per ettaro di colture e produzione orticola, comprese le bacche;
  - d) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti nel caso del trasporto di latte vaccino, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

Gli aiuti legati ai volumi di produzione possono essere concessi soltanto per la produzione di latte vaccino e non possono essere legati in alcun caso alla produzione futura.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame per i vari tipi di animali figurano nell'allegato II.

5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all'allegato II, la Svezia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

#### Articolo 2

##### Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell'atto di adesione è il 1993, sia per le quantità sia per il livello del sostegno di cui all'articolo 1 della presente decisione.



## Articolo 3

**Condizioni di concessione dell'aiuto**

1. La Svezia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.
2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari sulla base di fattori di produzione effettivi o, per quanto riguarda la produzione di latte vaccino, sui quantitativi effettivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
3. Gli aiuti sono erogati annualmente, ad eccezione degli aiuti a favore del latte vaccino, del trasporto di latte vaccino, delle galline ovaiole e dei maiali da macello che possono essere versati in rate mensili.
4. Il superamento dei massimali annuali per i fattori di produzione o per i volumi ammissibili agli aiuti di cui all'allegato II prevede una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione nell'anno successivo al superamento se gli aiuti sono pagati in rate annuali o nell'ultimo mese dell'anno se gli aiuti sono pagati mensilmente.
5. La Svezia adotta misure appropriate per prevenire il superamento di cui al paragrafo 4 quando questo appaia probabile sulla base di proiezioni statistiche ufficiali o ufficialmente verificate.
6. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell'anno successivo o è altrimenti recuperato in quell'anno se al beneficiario non è dovuto alcun aiuto. Gli importi indebiti sono recuperati entro il 1° giugno dell'anno successivo.

## Articolo 4


**Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli**

1. Tra le informazioni fornite a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenta, ogni anno entro il 1° giugno, le informazioni sull'erogazione degli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione nel corso dell'anno civile precedente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) l'individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
- b) la produzione totale, relativa all'intero anno di riferimento, per le sottoregioni ammissibili all'aiuto nell'ambito della presente decisione, con l'indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell'allegato II;
- c) il numero totale di fattori di produzione e le quantità, il numero di fattori di produzione e le quantità ammissibili all'aiuto e il numero di fattori di produzione e le quantità che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell'allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l'indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione e le quantità, nonché la descrizione delle eventuali misure adottate per evitare tale superamento;
- d) il totale degli aiuti erogati, l'importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
- e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
- f) gli importi degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nelle unità amministrative interessate dalla presente decisione;
- g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2. Entro il 1° giugno 2023, la Svezia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all'anno 2022, la relazione sul periodo quinquennale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Tale relazione copre anche il sostegno concesso nell'ambito della decisione C(2010) 6050 nel 2016 e nel 2017.



La relazione indica in particolare:

- a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
  - b) per ciascuna categoria di aiuto i volumi totali di produzioni per anno e per il periodo quinquennale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all'aiuto;
  - c) l'andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
  - d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale;
  - e) le proposte di sviluppo degli aiuti a medio termine sulla base dei dati riportati nella relazione.
3. La Svezia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall'Unione.
  4. La Svezia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.
  5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell'ambito dei regimi di sostegno dell'Unione.

#### Articolo 5

##### Applicazione delle modifiche

1. Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all'articolo 4 e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, nel 2022 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per modificare e prorogare gli aiuti autorizzati nell'ambito della presente decisione per un periodo di cinque anni.
2. Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

#### Articolo 6

##### Abrogazione

La decisione C(2010) 6050 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione continua ad applicarsi agli aiuti concessi nell'ambito della decisione nel 2017.

#### Articolo 7

##### Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

#### Articolo 8

##### Destinatario

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per la Commissione  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione




## ALLEGATO I

## SOTTOREGIONE 1


Provincia	Comune	Parrocchia
Dalarna	Älvdalen	Idre
Jämtland	Krokom	Hotagen
	Strömsund	Frostviken
	Åre	Åre
		Kall
		Undersåker
	Berg	Storsjö
	Härjedalen	Linsell
		Hede
		Ljusnedal
		Tännäs
Västerbotten	Storuman	Tärna
	Sorsele	Sorsele
	Dorotea	Risbäck
	Vilhelmina	Vilhelmina
Norrbottn	Arvidsjaur	Arvidsjaur
	Arjeplog	Arjeplog
	Jokkmokk	Jokkmokk
		Porjus
	Pajala	Muonionalusta
		Junosuando
	Gällivare	Gällivare
		Nilivaara
		Malmberget
	Kiruna	Jukkasjärvi
		Vittangi
		Karesuando
<b>Zona agricola sottoregione 1</b>		<b>6 700 ha</b>

## SOTTOREGIONE 2

Provincia	Comune	Distretto
Dalarna	Malung	Lima
		Transtrand
	Älvdalen	Särna
Västernorrland	Örnsköldsvik	Trehörningsjö
Jämtland	Ragunda	Borgvattnet
		Stugun




Provincia	Comune	Distretto
	Bräcke	Bräcke Nyhem Håsjö Sundsjö Revsund Bodsjö
	Krokom	Näskott Aspås Ås Laxsjö Föllinge Offerdal Alsen
	Strömsund	Ström Alanäs Gåxsjö Hammerdal Bodum Tåsjö
	Åre	Mattmar Mörsil Hallen
	Berg	Berg Hackås Oviken Myssjö Åsarne Klövsjö Rätan
	Härjedalen	Sveg Vemdalen Ängersjö Lillhärdal
	Östersund	Östersund Frösö Sunne Näs Lockne Marieby Brunflo Kyrkås Lit Häggenås




Provincia	Comune	Distretto
Västerbotten	Vindeln	Vindeln
		Åmsele
	Norsjö	Norsjö
	Malå	Malå
	Storuman	Stensele
	Sorsele	Gargnäs
	Dorotea	Dorotea
	Åsele	Åsele
		Fredrika
	Lycksele	Lycksele
		Björksele
		Örträsk
		Boliden
	Fällfors	
	Jörn	
	Kalvträsk	
Norrbotten	Jokkmokk	Vuollerim
	Övertorneå	Svanstein
	Pajala	Pajala
		Korpilombolo
	Gällivare	Tärendö
	Hakkas	
<b>Zona agricola sottoregione 2</b>		<b>46 600 ha</b>

## SOTTOREGIONE 3

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Södra Finnskoga
Dalarna	Älvdalen	Älvdalen
Gävleborg	Nordanstig	Hassela
	Ljusdal	Hamra
		Los
Västernorrland	Ånge	Kårböle
	Timrå	Haverö
	Härnösand	Ljustorp
		Stigsjö
		Viksjö
	Sundsvall	Indal
		Holm
		Liden
	Kramfors	Nordingrå
		Vibyggerå
	Ullånger	
	Torsåker	




Provincia	Comune	Distretto
Jämtland	Sollefteå	Graninge
		Junsele
	Örnsköldsvik	Edsele
		Ramsele
		Örnsköldsvik
		Anundsjö
		Skorped
		Sidensjö
		Nätra
		Själevad
		Mo
		Gideå
	Björna	
	Ragunda	Ragunda
		Hällesjö
		Rödön
		Fjällsjö
Marby		
Älvros		
Överhogdal		
Ytterhogdal		
Västerbotten	Östersund	
	Nordmaling	
	Bjurholm	
	Robertsfors	
	Bygdeå	
	Nysätra	
	Vännäs	
Umeå	Umeå Landsförsamling	
	Tavelsjö	
	Sävar	
	Skellefteå Landsförsamling	
	Kågedalen	
	Byske	
	Lövånger	
	Burträsk	
	Norrbotten	Överkalix
		Kalix
Nederkalix		
Töre		
Övertorneå		
Hietaniemi		
Älvsbyn		
Luleå	Luleå Domkyrkoförsamling	
	Örnäset	
	Nederluleå	
	Råneå	




Provincia	Comune	Distretto
	Piteå	Piteå Stadsförsamling Hortlax Piteå Landsförsamling
	Boden	Norrfjärden Överluleå Gunnarsbyn Edefors Sävast
	Haparanda	Nedertorneå-Haparanda Karl Gustav
<b>Zona agricola sottoregione 3</b>		<b>108 650 ha</b>

## SOTTOREGIONE 4

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Lekvattnet Nyskoga Norra Finnskoga Dalby Norra Ny
	Filipstad	Rämmen
	Hagfors	Gustav Adolf
Dalarna	Vansbro	Järna Nås Äppelbo
	Malung	Malung
	Rättvik	Boda Ore
	Orsa	Orsa
	Mora	Våmhus Venjan
	Falun	Bjursås
	Ludvika	Säfsnäs
Gävleborg	Ovanåker	Ovanåker Voxna
	Nordanstig	llsbo Harmånger Jättendal Gnarp Bergsjö
	Ljusdal	Ljusdal Färila Ramsjö Järvsö




Provincia	Comune	Distretto	
Västernorrland	Bollnäs	Rengsjö	
		Undersvik	
		Arbrå	
	Hudiksvall	Bjuråker	
		Borgsjö	
	Ånge	Torp	
		Timrå	
	Timrå	Timrå	
		Hässjö	
		Tynderö	
		Härnösand	
	Härnösand	Härnösands Domkyrkoförsamling	
		Högsjö	
		Häggdånger	
		Säbrå	
		Hemsö	
		Sundsvall	
		Sundsvall	Sundsvalls Gustav Adolf
			Skönsmon
			Skön
			Alnö
			Sättna
	Selånger		
Stöde			
Tuna			
Attmar			
Njurunda			
Kramfors	Gudmundrå		
	Nora		
	Skog		
	Bjärträ		
	Styrnäs		
	Dal		
Sollefteå	Ytterlännäs		
	Sollefteå		
	Multrä		
	Långsele		
	Ed		
	Resele		
	Helgum		
	Ådals-Liden		
	Boteå		
	Överlännäs		
Örnsköldsvik	Sånga		
	Arnäs		
	Grundsunda		




Provincia	Comune	Distretto
Jämtland	Ragunda	Fors
Västerbotten	Umeå	Umeå Stadsförsamling
		Teg
		Ålidhem
		Holmsund
		Hörnefors
		Holmön
		Umeå Maria
	Skellefteå	Skellefteå Sankt Olov
		Skellefteå Sankt Örjan
		Bureå
<b>Zona agricola sottoregione 4</b>		<b>69 050 ha</b>

## SOTTOREGIONE 5


Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Kil	Boda
	Eda	Eda
		Järnskog
		Skillingmark
		Köla
	Torsby	Fryksände
		Vitsand
		Östmark
	Grums	Värmskog
	Årjäng	Silbodal
		Sillerud
		Karlanda
		Holmedal
		Blomskog
		Trankil
		Västra Fågelvik
		Töcksmark
		Östervallskog
	Sunne	Gräsmark
		Lysvik
	Filipstad	Gåsborn
	Hagfors	Hagfors
		Ekshärad
		Norra Råda
		Sunnemo



Provincia	Comune	Distretto		
Dalarna	Arvika	Arvika Östra		
		Arvika Västra		
		Stavnäs		
		Högerud		
		Glava		
		Bogen		
		Gunnarskog		
		Ny		
		Älgå		
		Mangskog		
		Brunskog		
		Säffle	Svanskog	
			Långserud	
		Gagnef	Mockfjärd	Gagnef
Floda				
Leksand	Leksand	Djura		
		Ål		
		Siljansnäs		
		Rättvik		
		Mora		
Falun	Falun	Sollerön		
		Svärdsjö		
Gävleborg	Falun	Enviken		
		Ockelbo		
		Ovanåker		
		Gävle		
		Söderhamn	Söderhamn	Hamrånge
				Sandarne
				Skog
				Ljusne
				Söderala
				Bergvik
				Mo
Bollnäs	Bollnäs	Trönö		
		Norråla		
		Bollnäs		
Bollnäs	Bollnäs	Segersta		
		Hanebo		



Provincia	Comune	Distretto
	Hudiksvall	Hudiksvall Idenor Hälsingtuna Rogsta Njutånger Enånger Delsbo Norrbo Forsa Hög
<b>Zona agricola sottoregione 5</b>		<b>72 300 ha</b>



## ALLEGATO II


	Importo massimo di aiuti medi annuali per il periodo quinquennale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 (in milioni di SEK)	Numero massimo annuale di fattori o quantitativi di produzione ammissibili <sup>(1)</sup>
Aiuti a favore del latte vaccino e del trasporto del latte vaccino		450 000 000 kg
Capre, maiali da macello, scrofe, galline ovaiole		17 000 UB
Frutti rossi, verdura e patate		3 660 ha
<b>AIUTI TOTALI</b>	422,92 <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Tassi di conversione in unità di bestiame (UB): una capra è pari a 0,15 UB, un maiale da macello a 0,10 UB, una scrofa a 0,33 UB e una gallina ovaiole a 0,01 UB.


<sup>(2)</sup> Di cui un sostegno massimo di 395,9 milioni di SEK può essere concesso alle categorie latte vaccino e trasporto del latte vaccino.

**18CE1087**LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-040) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 2 4 \*

€ 7,00

